PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot 1366/23

Decreto Ministro della Giustizia 4 luglio 2023, recante "*Portale deposito atti penali (PDP)*"

Ampliamento della categoria degli atti dei difensori per cui è previsto esclusivamente il deposito mediante il Portale.

1. Premessa.

Come noto, la normativa emergenziale da COVID-19, aveva disposto che «*il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze*" indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure dovesse avvenire, «*esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico*» individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso. Con Decreto ministeriale del 31 gennaio 2021 si era stabilito che, a far tempo dal 5.2.2021, i difensori potessero esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale Telematico per depositare specifici atti[1].

Successivamente, con l'entrata in vigore del D. L.vo n.150/2022 (c.d. Riforma cartabia), come anche modificato dal D.L. n.162/2022, perdendo efficacia la sopra richiamata disposizione, si è reso necessario confermare la categoria degli atti depositabili dal 30.12.2022 esclusivamente ricorrendo al Portale dedicato ai difensori (cfr. art. 87, c.6 bis)[2].

---

[1] Ossia:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p;
- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

Si disponeva, inoltre, che tutti gli atti diversi da quelli che dovevano obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale, potevano essere inoltrati dal difensore mediante pec all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.
Per questa ragione, questo Ufficio, in adempimento, aveva emanato il provvedimento esecutivo del 5.2.2021.

[2] Dal 30 dicembre 2022 i difensori potendo esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale Telematico per depositare:

- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.
- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

2. Il Decreto del Ministro della Giustizia 4 luglio 2023.
L'art. 87, c.6 ter del D.L.vo n.152/202 (c.d.Riforma Cartabia) prevede che il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti, possa ampliare la categoria degli atti per cui sia previsto esclusivamente il deposito mediante il Portale del Processo Penale Telematico).
Esercitando la facoltà, il Ministro ha emesso il Decreto 4 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio 2023, con cui amplia la categoria degli atti dei difensori depositabili esclusivamente attraverso il Portale del Processo Penale Telematico, nel Decreto nominato come *Portale Deposito Atti Penali* (PDP; muta denominazione e sigla, ma non la sostanza).
L'ampliamento è corposo, trattandosi di 103 categorie di atti, la più parte riguardante la competenza del Giudice, ma prevedendosi l'ampliamento degli atti depositabili anche in questo Ufficio (si leggano gli elenchi di cui ai numeri: **3; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 74, 75, 76, 79, 85, 98**).

Intanto, è sottolineare che **per gli atti di cui al Decreto ministeriale, l'eventuale trasmissione all'indirizzo PEC di questo Ufficio non è consentito e non produrrà alcun effetto**, come dispone l'art.87, c. 6 quinquies.

Pertanto, **a far tempo dal 20 luglio 2023 gli atti di cui al Decreto Ministeriale potranno essere depositati esclusivamente attraverso il Portale deposito atti Penali e altre modalità di deposito ne comporteranno l'irrecivibilità.**

3. Deposito mediante invio degli (altri) atti alla pec dell'Ufficio.
Resta comunque fermo, come già disposto con provvedimento del 5.2.2021, che tutti gli atti diversi da quelli che devono obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale Deposito Atti Penali, potranno essere inoltrati dal difensore, mediante pec, all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.

4. Malfunzionamento applicativi.
L'eventuale malfunzionamento del Portale viene certificato dal DGSIA e pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia con indicazione del relativo periodo. In questi casi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità (art.87, c.6 quater).

Poiché, comunque sia, la disposizione del citato art.87, c.6 quater prevede che "*l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico (cartaceo) per ragioni specifiche*", si intende qui ribadire che, in caso di impossibilità di trasmettere gli atti indicati per ragioni tecniche, questo Ufficio potrà valutare di consentire il deposito degli atti in formato analogico a fronte di motivate giustificazioni e richieste.

Parimenti, nel caso in cui il malfunzionamento riguardi la pec dell'Ufficio.

Cuneo, 12 luglio 2023.

Il Procuratore

Onelio Dodero

Si comunichi:
Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo

Al Presidente
della Sezione di Cuneo
della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

Per conoscenza e valutazione:
al Signor
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
Torino

Si pubblichi nel sito web